

ISSN 1127-8579

Publicato dal 07/10/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30272-la-violazione-del-copyright-profilo-di-diritto-penale-dell-informatica>

Autori: Passalacqua Caterina, Passalacqua Orlando

La Violazione del Copyright: Profili di Diritto Penale dell'Informatica

LA VIOLAZIONE DEL *COPYRIGHT*: PROFILI DI DIRITTO PENALE DELL'INFORMATICA

SOMMARIO: 1. IL DIRITTO ITALIANO E L'INFORMATICA; 2. IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEL SOFTWARE; 3. L'ART. 171 *BIS* C.P.; 4. CONCLUSIONI

1. IL DIRITTO ITALIANO E L'INFORMATICA

A partire dagli anni '90 è stato coniato un 'neologismo' nel mondo del diritto: "informatica giuridica".

Con questa espressione si intende 'inglobare' le due 'microgalassie' di informatica del diritto e di diritto dell'informatica: la prima concerne l'applicazione delle nozioni e strumenti cibernetici al diritto, consentendo cioè di impiegare le tecnologie informatiche per agevolare il legislatore e il giurista – e più in generale qualsiasi operatore del diritto – nell'attuazione della norma; la seconda si occupa invece della disciplina giuridica dell'uso del computer¹.

Nonostante il recente interesse del legislatore italiano alla materia informatica², permane rispetto alla normativa transnazionale un consistente *gap* che non è ancora stato superato: in particolare nel settore della responsabilità civile – e non esclusivamente – tali lacune sono state colmate mutuando molti principi dalla disciplina (e giurisprudenza) statunitense³.

¹ Cfr. R. BORRUSO, voce *Informatica Giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, I volume agg., Giuffrè, 1997, Milano, p. 641.

² La normativa italiana in materia di informatica giuridica si registra in particolare nei seguenti interventi normativi: il decreto lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, attuazione della direttiva CEE n. 250/91 del 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore – ossia la tutela del *software* – ai quali viene riconosciuta dignità di opera letteraria, e che quindi rientrano nel diritto d'autore; il d. lg. n. 39 del 1993, che ha rivoluzionato la PA, ed anche la concezione degli atti amministrativi, che "devono essere di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati", la l. n. 537 del 1993 che consente di ottemperare agli "obblighi di conservazione ed esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie" anche mediante "supporto ottico", purché vengano osservate le regole tecniche prescritte; il d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in l. 8 agosto 1994, n. 489, in base al quale si ammette la tenuta di registri contabili tramite anche il mezzo informatico, in quanto facente parte dei sistemi "meccanografici", e si inserisce nell'articolo 2220 c.c. il capoverso "le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini"; la legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese su base informatica e telematica.

³ Riguardo, ad esempio, alla libera espressione del pensiero su internet, ossia la cd. "libertà informatica", la sentenza della Corte Federale degli Stati Uniti – distretto orientale Pennsylvania – pronunciata l'11 giugno 1996, ha ritenuto fondati i dubbi di incostituzionalità sollevati in relazione al Telecommunication Act, la cui disciplina in materia di libertà di informazione su internet striderebbe col primo emendamento della Costituzione americana, che tutela la cd. *freedom of speech*, non essendo infatti possibile "limitare con atti legislativi di carattere generale i messaggi ed i contenuti che si trovano in Internet senza violare l'emendamento che riguarda la libertà di comunicazione". Cfr. AA.VV., *Diritto e società dell'informazione*, Nyberg Edizioni, Milano, 2005, p. 129.

A discolpa del legislatore non può non registrarsi la difficoltà di cristallizzare in soluzioni normative ‘preconfezionate’ fenomeni, quale quello informatico, in incessante evoluzione. Al contempo è divenuto impossibile prescindere in ogni campo, ed anche in quello giuridico, dall’impiego del mezzo informatico.

Recentemente è stata adottata una linea fortemente progressista dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che ha introdotto una vera e propria rivoluzione copernicana nel rapporto PA - Informatica⁴.

Sebbene il contributo che l’informatica può fornire al diritto sia impareggiabile, non si possono ignorare i lati oscuri che presenta il mondo digitale ed internet, con particolare riferimento al settore penale.

Si pensi ad esempio alla fattispecie criminosa, di recente conio, del cd. “*child grooming*”, frutto della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, in corso di esame del Senato per ultimarne la ratifica nel nostro ordinamento⁵.

La protezione degli utenti più deboli del mezzo elettronico è da sempre oggetto di impegno del legislatore UE che ha elaborato nel tempo vari piani di azione, col precipuo scopo della “promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti”, (per esempio, della pornografia infantile)⁶.

Un altro aspetto degno di nota è quello della privacy e dell’esponentiale diffusione di *social network* come *Facebook*, e che ha visto recenti interventi giurisprudenziali in materia di lesione dell’onore e della riservatezza⁷.

⁴ Si pensi ad esempio all’introduzione della PEC o alla direttiva 2/2009, con cui si adottano le linee guida per regolamentare l’utilizzo di posta elettronica ed internet nelle Pubbliche Amministrazioni.

⁵ Con la Convenzione di Lanzarote si è perseguito lo scopo di uniformare la disciplina degli Stati Membri in materia di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, al fine di evitare l’instaurarsi di zone franche nelle quali si riesca ad eludere la normativa posta a tutela dell’infanzia. La strategia adottata è quella di anticipare la tutela ad una fase antecedente a quella della violenza sul minore: si tratta delle due fattispecie criminose di “pedopornografia culturale” e dell’“adescamento via Internet” che saranno disciplinate rispettivamente dagli artt. 414 *bis* e 609 *undecies*.

⁶ M. MORELLI, *La comunicazione in rete*, Franco Angeli editore, Milano, 1999, p. 186; cfr. la relazione del 19/07/2005 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e di informazione, consultabile all’indirizzo <http://www.privacy.it/cecA62005-244.html>; la Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. L 138 del 09/06/2000 pp. 1-4; la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. L 013 del 20/01/2004, pp. 44-48.

⁷ Tribunale di Monza, sezione IV civile, sentenza del 2 marzo 2010 n. 770, consultabile all’indirizzo <http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=3256>.

Si tratta soltanto di alcune ipotesi esemplificative dalle quali è possibile cogliere il considerevole nesso che ci lega ormai ai mezzi informatici e ad internet.

2. IL PROBLEMA DELLA TUTELA PENALE DEL SOFTWARE

Dilaga recentemente nel World Wild Web il fenomeno della violazione del *copyright* mediante la riproduzione e fruizione non autorizzata di opere 'letterarie', nel senso di elaborati originali di vario genere che vengono illegalmente diffusi tramite la rete internet.

Una delle principali problematiche che il legislatore e l'operatore dell'informatica giuridica hanno dovuto affrontare è quella concernente la qualificazione del *software* come opera dell'ingegno ai sensi dell'articolo 1 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941 e dell'articolo 2575 c.c.⁸. L'annosa questione verteva essenzialmente sulla definizione dello strumento di tutela giuridica da 'ritagliare' per il *software*: vi era chi infatti lo collocava nella normativa in materia di brevetti per invenzioni industriali, e chi lo concepiva più collimante con il diritto d'autore; vi erano poi posizioni minoritarie che sposavano la tesi della disciplina del segreto commerciale, o delle norme sulla concorrenza sleale, od infine dell'istituto dell'arricchimento senza causa⁹.

In Italia si è seguito un *iter* simile a quello percorso negli USA: *in primis* si è vagliata l'applicabilità della normativa sui brevetti o sul segreto commerciale; in un secondo momento, dopo aver realizzato la fallacia delle soluzioni impiegate, si è aderito al modello più 'alternativo' del diritto d'autore, per quanto si siano lasciati margini per l'adozione delle precedenti alternative¹⁰.

⁸ L'articolo 1 recita: "sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"; l'articolo 2575 c.c. dispone: "formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

⁹ Nello stesso senso S. GATTI, voce *Software*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1212.

¹⁰ Va registrato l'intervento legislativo statunitense del 1998, denominato DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*), ed in particolare il §512, rubricato "*Limitations on liability relating to material online*".

Il panorama europeo offre spunti di riflessione sull'uniformità della strategia normativa seguita da Germania (art. 1, legge 3 febbraio 1981), Gran Bretagna (*Copyright Computer Software Amendment Act* del 1985), e Francia (art. 6 legge 13 luglio 1978, n. 742), in attuazione dell'articolo 52 della CBE (Convenzione di brevetto europeo), che ha destato non poche perplessità interpretative.

Il tenore letterale dell'articolo¹¹ in questione non è infatti di univoca esegesi: l'impiego di espressioni quali “invenzioni in ogni campo tecnologico” e suscettibili di “applicazione industriale” restringerebbe la portata della norma al solo ramo *strictu sensu* informatico appunto, popolato da macchine e procedimenti tecnici.

A livello internazionale si registra “un meccanismo di intersezione fra accordi multilaterali e bilaterali e la conseguente loro armonizzazione a livello di leggi nazionali” in un processo di continua evoluzione¹². La *ratio* di tali interventi è quella di promuovere la diffusione di opere espressive dell'estro individuale, tutelando al contempo la proprietà intellettuale dalla pirateria. Ciò si appalesa nella Convenzione di Berna del 1886 o nel *meeting* dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) del 1967, accomunati dal passaggio da una visione più idealistica dell'opera, intesa come il frutto dell'ingegno, ad una prospettiva più utilitaristica, ‘monetizzata’, che concepisce l'opera intellettuale come un mero bene di consumo.

Si è diffuso, soprattutto sul versante statunitense, il cd. *fair use*: si tratta di un espediente giuridico volto a concepire delle eccezioni legalizzate al diritto d'autore. La strategia impiegata frequentemente, invece, dai sistemi di *civil law* è quella

Con riferimento specifico alla normativa di copyright del *software* nel 1980 il Congresso USA ha approvato nel 1980 il *Computer Software Copyright Act*, che stabilisce la protezione del codice dei programmi software e delle copie dell'originale in commercio e definisce i limiti di utilizzo consentito all'acquirente, ferma la conservazione, da parte dell'ideatore, della proprietà legale: cfr. KENNETH LAUDON - JANE LAUDON, *Management dei sistemi informativi*, edizione italiana a cura di FERDINANDO PENNAROLA e VINCENZO MORABITO, Pearson Education Italia srl editore, Milano, 2006, p. 195.

¹¹ L'articolo 52 CBE recita: “(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici;

d) le presentazioni di informazioni.

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali”.

¹² N. LUCCHI, *I contenuti digitali. Tecnologie diritti e libertà*, Springer Verlag editore, Milano, 2009, p. 50.

dell'elaborazione di un rigoroso *numerus clausus* di ipotesi in cui il consumatore versa in una condizione di 'immunità' dalla responsabilità per violazione del diritto d'autore, essendogli infatti consentito – appunto *fair* – l'uso alle condizioni espressamente indicate dal suo legittimo titolare.

La questione consiste essenzialmente nel bilanciamento tra interesse privato e benessere sociale: da un lato l'*animus* del creatore dell'opera di proteggere il frutto del proprio ingegno e il suo potenziale valore economico, tutelando il suo 'monopolio' da interferenze esterne, e dall'altro l'interesse della collettività all'estensione delle 'maglie' delle cd. "utilizzazioni libere"¹³.

Sullo stesso filone si collocano poi *software open source* e *free software*, fondati sulla "condivisione delle informazioni sul codice sorgente": gli utenti sono così liberi di "eseguire il programma per qualsiasi scopo", "modificare il programma secondo i propri bisogni", "distribuire copie del programma anche gratuitamente", "distribuire versioni modificate del programma, al fine di diffondere i miglioramenti apportati all'interno della comunità"¹⁴.

Nel caso di specie, ossia rapportando la questione inerente la tutela del diritto d'autore alla materia del *software*, si pone un'ulteriore problematica, quella della generica riluttanza del legislatore ad introdurre un autonomo – rispetto al profilo civilistico – impianto sanzionatorio penale a tutela del diritto d'autore dell'opera dell'ingegno¹⁵.

Finalità primaria perseguita dalla direttiva comunitaria n. 250 del 1991, recepita con d. lgs. n.518/1992, è stata appunto quella di introdurre nel sistema penale italiano una normativa che fornisse una disciplina giuridica alla tutela dei programmi per elaboratore, estendendo a questi ultimi la portata applicativa della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. Dal decreto di recepimento sono scaturite le fattispecie criminose di cui agli artt. 171 *bis* e ss., che introducono "specifiche sanzioni penali per l'abusiva duplicazione, a scopo di lucro, di programmi

¹³ Nello stesso senso L. C. UBERTAZZI, voce *Proprietà Intellettuale: questioni generali*, in *Enciclopedia del Sole 24 ore*, XII, Sole 24ore, Milano, 2007, p. 295.

¹⁴ G. SANSEVERINO, voce *Software*, in *Enciclopedia del Sole 24 ore*, XV, Il Sole 24ore, Milano, 2007, p. 235.

¹⁵ Nello stesso senso G. GIACOBBE, voce *Proprietà Intellettuale*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVII, Giuffrè, Milano, p. 1074; Z. ALGARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Cedam, Padova, 1978, p. 323.

per l'elaboratore ovvero per la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione, con il medesimo scopo e con la consapevolezza dell'assenza di autorizzazione alla copia"¹⁶.

Negli anni '80 mentre l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito si pone in termini negativi, ricusando "la tutelabilità dei videogiochi, in quanto meri "schemi di gioco" proposti attraverso l'illustrazione dinamica delle differenti possibilità di scelta"¹⁷, la Corte di Cassazione propende invece per la soluzione opposta, definendo il *software* un'opera dell'ingegno a tutti gli effetti "purché caratterizzato da una propria individualità e dotato dei requisiti di creatività ed originalità"¹⁸.

Tutte queste perplessità interpretative vengono meno con l'introduzione della disciplina di cui agli artt. 171 *bis* c.p. e ss., la quale si applica tuttavia alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 1992 n. 518.

3. L'ART. 171 BIS C.P.

L'articolo 171 *bis* c.p. ha subito una cospicua modifica con la legge del 18 agosto 2000 n. 248, che ha esteso la portata applicativa della norma mediante la sostituzione del dolo specifico dello scopo di lucro con quello di profitto: attraverso questo 'artificio' il legislatore del 2000 ha reso penalmente rilevanti anche le condotte non fondate sullo scopo di realizzare un incremento patrimoniale¹⁹. Nella vigenza dell'originaria formulazione vi era chi interpretava poi lo scopo lucrativo

¹⁶ S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale, leggi complementari*, Utet Giuridica, Torino, 2007, p. 770; cfr. O. CAROSONE, *Dalla Direttiva CEE del 14 maggio 1991 sulla tutela giuridica del software alla relativa legge italiana di attuazione*, in *IDA*, 1993, p. 503.

¹⁷ P. Milano 1 giugno 1982 citata in S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 771; nello stesso senso cfr. P. Napoli 6 giugno 1985; P. Padova 15 dicembre 1983; Trib. Torino 15 luglio 1983, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, p. 345 ss. e in S. GATTI, voce *Software*, cit., p. 1212; *Contra* P. Napoli 7 giugno 1985; P. Napoli 5 febbraio 1985; P. Napoli 25 febbraio 1985 citate in S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 771.

¹⁸ Cass. Sez. II, 24 novembre 1986, sentenza citata in S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 771.

¹⁹ Il dolo specifico ricorre quando "alla stregua di una determinata norma incriminatrice, è necessario agire in vista di uno scopo, fissato dalla legge, la cui realizzazione non trova riscontro sul piano della fattispecie obbiettiva": cfr. I. M. GALLO, voce *Dolo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 794;

Lo scopo di lucro è definito dalla Cassazione, in riferimento all'articolo 171 *bis*, "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere"; viceversa lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale: cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza 9 gennaio 2007, n. 149, consultabile sul portale www.filodiritto.com, all'indirizzo <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=719>.

esclusivamente come guadagno economico, ‘scriminando’ il comportamento di chi effettuava la duplicazione del *software* al solo scopo di risparmiare sul costo d’acquisto. Occorre tuttavia puntualizzare come neppure l’attuale conformazione sia esente da censure: l’estensione indiscriminata della *vis* incriminatrice lambisce anche condotte che solo latamente possono configurare un danno al produttore del *software*, quando si tratti di comportamenti tenuti da *singuli* o posti in essere singolarmente e non reiteratamente.

Al contempo non appare superfluo osservare che il requisito dello “*scopo di profitto*”, sebbene più esaustivo, rischia di inglobare anche la sfera del vantaggio morale²⁰.

La variazione inerente al dolo specifico non è tuttavia l’unica modifica apportata al tenore letterale della norma, che nella formulazione *ante* 2000 presentava due circostanze aggravanti, concernenti la rilevante gravità del fatto e l’uso abusivo di programmi “i cui originali fossero stati precedentemente distribuiti con il contrassegno Siae”²¹: la legge del 2000 ha riconosciuto spazio autonomo alla violazione delle norme sul mancato contrassegno Siae.

La disciplina in esame aveva già subito innovazioni col d. lgs. del 1999 n. 169, in attuazione della direttiva 96/9/CE, che aveva esteso la tutela del diritto d’autore anche per le banche dati, tra le quali rientrano pacificamente anche le opere multimediali e i siti web²².

Fermi questi preliminari riferimenti prodromici all’analisi della norma e passando *ergo* ad una più specifica lettura del dettato giuridico, l’articolo 171 *bis* consta di due commi, di cui il primo incrimina l’abusiva duplicazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale dei programmi per elaboratore o concessione in locazione di *software* contenuti in supporti non contrassegnati Siae, e la diversa condotta posta in essere ‘solo’ per facilitare “l’elusione funzionale di

²⁰ Nello stesso senso A. ALESSANDRI, *Commento all’art. 171 bis*, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, a cura di P. Marchetti e L. C. Ubertaini, 3^a edizione, Cedam, Padova, 2004, p. 1615; R. RINALDI *Le nuove norme sulla tutela del diritto d’autore*, in *La Legislazione Penale*, Utet, Torino, 2002, p. 103; S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 777.

²¹ S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 777.

²² S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 778.

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori”, con la modifica in *peius* del trattamento sanzionatorio “se il fatto è di rilevante gravità”.

Il secondo comma ospita la tutela della banca dati, incriminandone il trasferimento su supporto non contrassegnato Siae e la distribuzione, diffusione e riproduzione al pubblico del suo contenuto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ed altresì l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 *bis* e 102 *ter* e la distribuzione, vendita e concessione in locazione.

Si tratta evidentemente di un dettato normativo ‘confezionato’ con acribia, di palese ‘stampo’ comunitario, per quanto non si possa negare il ‘tocco’ del pregevole contributo nazionale, dal momento che il legislatore, pur trasponendo quasi letteralmente il contenuto della direttiva n. 250, ha saputo porre in essere un pregevole lavoro di sintesi della disciplina strettamente civilistica contenuta nella legge sul diritto d'autore con la normativa penale.

Ciò lo si rileva in particolare nell'osservare che l'espressione dell'articolo 171 *bis* c.p. “programmi per elaboratore”, eccessivamente generica, stridendo con il principio di precisione della norma penale²³, vada letta in combinato con l'articolo 2 n. 8 della legge sul diritto d'autore, che riconosce “la tutelabilità dei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”, e la nega alle “idee e principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”; sarebbe invece incluso nella nozione di *software* “il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”²⁴.

²³ Il principio di precisione concerne l'obbligo per il legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali al fine di assicurare la massima garanzia possibile per il cittadino e ridurre il margine discrezionale del giudice: “i confini tra lecito ed illecito debbono essere posti in via generale ed astratta dal legislatore, e al giudice compete l'applicazione della legge. Oltre che espressione della divisione dei poteri, il principio di precisione è garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale (cfr. Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364) solo in “leggi precise e chiare” può “trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato”. Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale Parte Generale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 43.

²⁴ Nello stesso senso si veda S. ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, cit., p. 771; C. PARODI – A. CALICE, *Responsabilità penali e Internet. Le ipotesi di responsabilità penale nell'uso dell'informatica e della telematica*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 244.

4. CONCLUSIONI

Come emerso dalle riflessioni di cui sopra, il legislatore si sta progressivamente interessando al settore informatico, comprendendo la pressante necessità di occuparsi di un ramo del diritto che, come, e forse più degli altri, non può essere inteso come una monade.

Al contempo si deve riconoscere la seria difficoltà di ricercare innanzitutto una metodologia adeguata, un approccio solido ad una questione, quale quella del rapporto tra diritto ed informatica, di indubbia esistenza e di ‘prepotente’ propagazione. Relegare tale problema ad un ruolo di subordine non può certamente fornire un serio contributo all’accrescimento della coscienza giuridica, in forza della perdurante valenza della definizione – dello studioso Santi Romano – di diritto positivo²⁵.

Passalacqua Caterina

Praticante avvocato presso l’Avvocatura Distrettuale Inps di Messina

Prof. Passalacqua Orlando

Docente a contratto di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni

Università degli Studi di Messina

²⁵ “Questa esigenza d’una intima ed indissolubile connessione tra diritto e fatto, cioè tra forma e prassi, ha trovato una formula lapidaria nelle parole del Romano, secondo cui “diritto è soltanto quello che ha avuto la forza di divenire e di imporsi come diritto positivo” ossia di avere efficacia”: cfr. V. FROSINI, voce *Diritto Positivo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, p.655.